

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2021 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 5 è così sostituito:

"5. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa complessiva di euro 400.000 suddivisi in parti uguali tra la ASL n. 8 e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari finalizzata al miglioramento dello stato e della programmazione dell'assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla e altre patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (missione 13 - programma 02 - titolo 1).";

b) al comma 22 dopo la parola "Azienda" sono aggiunte le seguenti: "e fatta salva la necessità di adeguare il testo delle convenzioni alle modifiche normative sopraggiunte".

Art. 47

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2019 in materia di sostegno alle persone affette da fibromialgia

1. All'articolo 7 bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'acronimo "IRS", ove ricorre, è sostituito con "IRF";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. I cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia che nell'anno 2023 non hanno presentato la domanda per l'ottenimento dell'IRF entro il termine del 30 aprile, sono rimessi in termini e possono presentare la domanda entro il 31 ottobre 2023 al comune di residenza, il quale provvede all'invio dell'elenco delle domande ammesse all'Assessorato competente entro il 30 novembre 2023. Nei casi previsti dal presente comma l'IRF è erogata nei limiti delle disponibilità di bilancio e all'esito della conclusione del procedimento di erogazione per i richiedenti che hanno presentato la domanda nel termine del 30 aprile 2023.

Art. 48

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 in materia provvidenze per i nefropatici e di cure riabilitative

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Gli importi degli assegni mensili previsti per i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici) e all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2022 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2023, in misura non inferiore al 25 cento rispetto all'anno 2022, con arrotondamento all'unità di euro superiore. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2023 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).";